

COMUNE DI RECETTO



COMUNE DI RECETTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE
DI
CONTRIBUTI E BENEFICI
ECONOMICI
AD
ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E
PRIVATI**

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 09.04.2014)

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Legittimità degli atti di concessione dei benefici economici
- Art. 3 – Iniziative di pubblicizzazione del regolamento
- Art. 4 – Pubblicazione degli atti
- Art. 5 – Rilascio di copie del regolamento
- Art. 6 – Esclusioni
- Art. 7 - Beneficiari

CAPO II – CONFERIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE.

- Art. 8 – Interventi a favore delle persone
- Art. 9 – Definizione della situazione economica del nucleo familiare
- Art. 10 – Assistenza economica continuativa
- Art. 11 – Riduzione e/o esenzione dal pagamento di tariffe comunali
- Art. 12 – Sostegno del diritto allo studio

CAPO III – CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

- Art. 13 – Interventi a favore delle Associazioni
- Art. 14 – Determinazione dell'entità del contributo
- Art. 15 – Tipologia e modalità di intervento del Comune
- Art. 16 – Patrocinio
- Art. 17 – Contributi straordinari
- Art. 18 – Contributi ordinari
- Art. 19 – Contributi eccezionali
- Art. 20 – Altri tipi di benefici economici

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 21 – Disposizioni abrogate
- Art. 22 – Norme transitorie
- Art. 23 – Rinvio
- Art. 24 – Trattamento dei dati personali

CAPO I NORME GENERALI
--

Art. 1- FINALITA'

1. Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione dei finanziamenti e benefici economici in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 – LEGITTIMITA' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
3. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.
4. L'erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio.

Art. 3 – INIZIATIVE DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati sul sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", per la durata prevista dalla legge, salva comunque l'applicazione della vigente disciplina in materia di protezione dati personali.

Art. 5 – RILASCIO DI COPIE DEL REGOLAMENTO

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino interessato, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso e protezione dei dati personali.
2. Esso avviene previo rimborso dei costi di riproduzione, oltre altro onere previsto per legge.

Art. 6 – ESCLUSIONI

1. Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento tutti i contributi che il Comune è tenuto ad erogare a soggetti vari in forza di apposita disposizione di legge. Sono parimenti esclusi i casi in cui il Comune percepisce somme a destinazione contributiva vincolata.

Art. 7 – BENEFICIARI

1. Destinatari dei benefici economici sono le persone fisiche oppure le organizzazioni giuridicamente o liberamente strutturate.

CAPO II CONFERIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE

Art. 8 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE

1. I benefici a favore delle persone fisiche consistono nell'erogazione diretta di somme di denaro oppure in altre forme di supporto economico indiretto quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'esenzione dal pagamento o la riduzione di tariffe relative a servizi comunali così come l'assunzione totale o parziale a carico del bilancio comunale di tariffe o rette richieste da Enti Pubblici o Privati per prestazioni dagli stessi fornite.

2. Gli interventi di cui al comma 1 presuppongono la residenza dei beneficiari nel territorio comunale nonché una loro condizione di comprovata indigenza o di temporanea difficoltà economica, accertata mediante la produzione di un ISEE del nucleo familiare che sia inferiore ai valori di soglia individuati in conformità al Regolamento ISEE approvato dall'Assemblea del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.A 24, così come attualmente in vigore, e adottato dal Comune di Recetto ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

3. Il conferimento dei benefici avviene con provvedimento del responsabile del servizio finanziario in esito ad apposita istanza presentata dagli interessati. In merito all'accoglimento dell'istanza decide la Giunta Comunale, con il parere motivato dell'Assistente Sociale del C.I.S.A 24, territorialmente competente.

Art. 9 – DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Per individuare la situazione economica dei soggetti destinatari del presente regolamento e degli eventuali obbligati (ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile) si utilizza l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al momento della presentazione della richiesta.

2. La situazione economica di eventuali soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice verrà considerata secondo le seguenti percentuali diversificate:

- a) al 100% nel caso di coniugi, conviventi di fatto, figli, genitori;
- b) al 50% nel caso degli altri ascendenti e discendenti, fratelli, affini.

3. Per determinare il grado di contribuzione, si procederà con valutazione della Giunta Comunale che tenga conto della situazione familiare ed economica complessiva dell'interessato;

4. Le situazioni economiche anomali dovute a reddito basso in rapporto ai costi per soddisfare i bisogni primari saranno oggetto di controlli, a norma di legge, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte.

Art. 10 – ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. A fronte di un preciso progetto motivato, elaborato dall'Assistente Sociale è possibile prevedere interventi a carattere continuativo.

2. Il progetto dovrà contenere, quali elementi minimi:

- a) la durata dell'erogazione del contributo;
- b) gli obiettivi e tempi dell'erogazione del contributo;
- c) momenti di verifica intermedia e finale.

3. Indipendentemente dai tempi di verifica contenuti nel progetto, il periodo massimo di erogazione del contributo è previsto in sei mesi oltre i quali l'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e di un'ulteriore verifica sull'andamento del progetto.

4. La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, deciderà circa la concessione del contributo, ferme restando le disponibilità di bilancio.

Art. 11 – RIDUZIONE E/O ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI TARIFFE COMUNALI

1. Per le istanze di riduzione di tariffe relative a servizi comunali, qualora già specificate in sede di fissazione annuale, la decisione della Giunta Comunale e il parere dell'Assistente Sociale non sono dovuti.
2. Per le istanze di esenzione dal pagamento di tariffe relative a servizi comunali occorre invece un approfondito rapporto dell'Assistente Sociale e il preventivo nulla osta della Giunta Comunale.
3. L'ammissione ai benefici di cui al presente comma è disposta per tutto il periodo annuale di durata del servizio, salva comunque la facoltà di verificare in corso d'anno il mantenimento dei requisiti d'ammissione in capo ai beneficiari.

Art. 12 - SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

1. Per garantire l'esercizio effettivo del diritto allo studio dei residenti, possono essere istituite borse di studio e disposte contribuzioni per l'acquisto dei libri di testo in deroga parziale alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 in merito ai valori di soglia.

CAPO III

CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE CIVILE, CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVA E DI TEMPO LIBERO DELLA CITTADINANZA

Art. 13 – INTERVENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Recetto riconosce ed afferma il valore delle libere e autonome organizzazioni, dei gruppi, dei comitati, delle componenti sociali liberamente costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della Comunità mediante la promozione di finalità civili, sociali, culturali, storiche, artistiche, scientifiche, ambientali, turistiche e sportive, che sono regolati da principi di democraticità e che non hanno fini di lucro, favorendone l'attività, rispettandone l'indipendenza e la piena autonomia e garantendone i diritti attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto comunale.
2. Ai fini del presente regolamento con il termine "Associazioni" devono intendersi le organizzazioni giuridicamente o liberamente strutturate, i gruppi, i comitati e le componenti sociali individuate nel comma 1 del presente articolo:
 - che abbiano sede in Recetto e svolgano la propria attività nel territorio comunale;
 - a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale, svolgano la loro attività in ambito comunale.
3. Indipendentemente dalle finalità perseguite e dalla forma giuridica assunta, sono escluse le Associazioni fondate o affiliate a partiti politici od organizzazioni sindacali, le Associazioni che prevedono nello statuto o nell'atto costitutivo finalità politiche e le Associazioni che svolgono attività di supporto alla propaganda elettorale.
4. Il Comune potrà intervenire con erogazioni economiche, nei limiti delle risorse del bilancio, concessione di strutture, compreso il suolo pubblico, beni strumentali, contributi in servizi, contributi economici in denaro, a sostegno di attività e di progetti organici delle Associazioni qualora ne riscontrasse la rilevanza sociale, culturale, artistica, ricreativa, scientifica, ambientale, turistica e sportiva. Il tutto senza interferire nelle proposte delle Associazioni.
5. Il Comune potrà stipulare convenzioni con le Associazioni per lo svolgimento di attività in collaborazione, tendenti al raggiungimento di finalità comuni nell'interesse della collettività.

Art. 14 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi alle Associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

1) dell'entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;

2) dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali.

2. Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle eventuali tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti.

Art. 15 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI INTERVENTO DEL COMUNE

Gli interventi del Comune a favore delle Associazioni possono essere:

- Patrocinio;
- Contributi straordinari;
- Contributi ordinari.

Art. 16 - PATROCINIO

1. Si intende per patrocinio il sostegno, con utilizzo di immagine, a un'iniziativa cui l'Amministrazione dia la propria adesione in linea generale.

2. La domanda di patrocinio va indirizzata al Sindaco almeno 20 giorni prima dell'evento per cui si richiede il patrocinio.

3. Il patrocinio è autorizzato dal Sindaco con lettera scritta almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa.

Art. 17 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Contributi straordinari in denaro potranno essere concesse a sostegno di iniziative a carattere straordinario ed eccezionale promosse dall'Associazione richiedente.

2. La richiesta dovrà pervenire al Sindaco almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- relazione sull'iniziativa programmata, nella quale saranno evidenziati gli scopi e le finalità che l'Associazione intende perseguire;
- previsione dettagliata della spesa: per richieste di contributi straordinari superiori ad € 1.000,00 si richiede la presentazione a consuntivo di copia della documentazione contabile e fiscale (fatture, ricevute fiscali, ecc.).

3. Per le Associazioni riconosciute e/o legalmente costituite è necessario venga depositato :

- l'atto costitutivo e lo Statuto Sociale;
- il libro dei Soci e/o il tabulato dei tesserati;

4. Per i Comitati spontanei è necessario venga allegato :

- l'elenco nominativi dei Componenti.

5. La Giunta comunale adotterà le proprie determinazioni, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando anche l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione, con contestuale impegno della relativa spesa.

6. L'assegnazione del contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

Art. 18 - CONTRIBUTI ORDINARI

1. Contributi ordinari annuali in denaro possono essere concessi a sostegno dell'attività ordinaria dell'Associazione richiedente, previo adempimento di quanto disposto dall'art. 17, commi 3 e 4.

2. La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il mese di Novembre di ciascun anno, per l'assegnazione nell'anno successivo, e dovrà essere corredata dall'indicazione delle iniziative che verranno attuate nell'arco dell'anno con la previsione dei relativi costi e delle entrate.

3. L'Associazione dovrà contestualmente inoltrare al Comune, il bilancio annuale con dettagliata indicazione delle entrate acquisite, delle spese effettuate; per richieste di contributi ordinari superiori ad € 1.000,00 si richiede a consuntivo la presentazione di copia della documentazione contabile e fiscale (fatture, ricevute fiscali, ecc.).

4. La ripartizione tra le Associazioni richiedenti verrà effettuata dalla Giunta comunale entro la fine dell'anno, con contestuale impegno della relativa spesa, tenendo conto:

- delle caratteristiche delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e del territorio;
- del rendiconto finanziario delle attività dell'anno precedente nonché della qualità e degli esiti delle iniziative realizzate;
- della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto, corredate da un bilancio di previsione annuale.

Art. 19 – CONTRIBUTI ECCEZIONALI

La Giunta Comunale può decidere anche d'ufficio, in deroga agli articoli 17 e 18, l'erogazione di somme di denaro a favore di Enti pubblici, associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che non svolgono in via ordinaria attività commerciale, anche in assenza dei requisiti di cui all'art.13, comma 2, qualora i beneficiari svolgano meritevole e/o notoria attività di utilità sociale nei settori del sostegno fisico, morale, giuridico, psicologico, culturale, lavorativo, sanitario alla persona, oppure attività destinata a fronteggiare situazioni di emergenza.

Art. 20 ALTRI TIPI DI BENEFICI ECONOMICI

1. Il Comune, oltre a concessioni dirette di contributi in denaro, può concedere benefici economici di altro tipo.

2. Tali benefici, concessi ad Associazioni aventi le caratteristiche indicate all'art. 13 sono:

- a) la locazione a canone agevolato di locali ad uso di sedi per Associazioni aventi le caratteristiche indicate nel presente comma;
- b) l'utilizzo temporaneo, gratuito o agevolato, di immobili o strutture pubbliche, compreso il suolo pubblico;
- c) l'utilizzo temporaneo, gratuito o agevolato, di beni e servizi pubblici.

3. Esso potrà essere ricorrente o occasionale.

4. L'assegnazione avverrà con comunicazione scritta a seguito di domanda da parte delle Associazioni interessate.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
--

Art. 21 – DISPOSIZIONI ABROGATE

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti con esso incompatibili.

Art. 22 - NORME TRANSITORIE

1. Le Convenzioni in essere manterranno la loro validità fino alla naturale scadenza.

2. Gli adempimenti per l'erogazione di contributi verranno uniformati alle prescrizioni del presente regolamento al momento del rinnovo della Convenzione.

3. In sede di prima applicazione le prescrizioni di cui all'art. 18, comma 2 e 3, trovano applicazione entro il 30 novembre 2014.

Art. 23 – RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento dovranno essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.